

STATUTO

IL PUNGIGLIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MULAZZO MS LOCALITA' BOCEDA
SNC

Numero REA: MS - 105490

Codice fiscale: 01004970453

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

An. "B" AUTO N 12345 REP N 9384 2400.

Statuto
"IL PUNGIGLIONE - Società Cooperativa
Sociale - Impresa Sociale".

TITOLO I

COSTITUZIONE - NORMATIVA - SEDI - DENOMINAZIONE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, normativa, sedi e denominazione)

Promossa dalla Associazione COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII° è costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, e della Legge Regionale Toscana n. 58/2018 e successive modifiche e del Decreto Legislativo n. 112/2017 e successive modifiche, con sede in Mulazzo, la Società Cooperativa denominata "IL PUNGIGLIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE".

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la istituzione o la soppressione di uffici periferici ed amministrativi in altre località, anche all'estero, purché non abbiano le caratteristiche di sedi secondarie, le quali se volute dovranno essere istituite con delibera della Assemblea Straordinaria.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

FINALITA' - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Finalità solidaristiche e scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991 e all'art. 5 della Legge Regionale Toscana n. 58/2018, non ha scopo di lucro e si propone finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, seguendo specificatamente la lett. b), co. 1, art.1, L. n. 381/1991 e la lett. b), co. 4, art. 3, L.R.T. n. 58/2018 (svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) e il co. 5, art. 3, L.R.T. n. 58/2018 (svolgimento di attività di interesse generale di cui alle lett. r), t) e v), co. 1, art. 2, D.Lgs. n. 112/2017, aventi ad oggetto l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti, l'agricoltura sociale e la riqualificazione di beni confiscati alla criminalità organizzata).

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno responsabile, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa si ispira ad una visione dell'uomo che si rifà ai principi della Chiesa Cattolica.

L'agire secondo i principi sopra elencati, contribuisce alla costruzione di un mondo di e in pace secondo la ricerca di quell'armonia impressa nell'ordine naturale dell'universo.

La Cooperativa, inoltre, si ispira ad una mutualità allargata, alla solidarietà, ad un lavoro non basato sullo sfruttamento, alla priorità dell'uomo sul denaro e sul profitto, nonché ai seguenti principi:

- a) promozione ed effettiva realizzazione della centralità della persona;
- b) superamento dell'approccio assistenzialista delle persone svantaggiate, emarginate e povere, in modo che siano considerate non solo soggetti d'assistenza, bensì soggetti attivi;
- c) sviluppo delle potenzialità e delle capacità specifiche di tutte le persone nella loro globalità;
- d) realizzazione di interventi personalizzati secondo i bisogni di ciascuno;
- e) riconoscimento delle persone svantaggiate per una partecipazione alla vita sociale ed una cittadinanza attiva;
- f) ricerca e rimozione delle cause che mantengono e creano svantaggio ed emarginazione;
- g) sperimentazione, anche nel mondo del lavoro, della cosiddetta "società del gratuito".

I soci della Cooperativa intendono perseguire questi scopi attraverso l'incarnazione del Vangelo nella società, facendosi carico delle situazioni di emarginazione, povertà e miseria, oppressione, sfruttamento e abbandono, in uno stile di condivisione diretta di vita con gli ultimi, facendo propria la Vocazione e la Missione che sono alla base della Associazione COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII°, conformemente al suo Statuto e alla sua Carta di Fondazione.

La Cooperativa, infine, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, etiche, spirituali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa intende realizzare il proprio scopo sociale e le proprie finalità, anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti pubblici e privati, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della L. n. 142/2001, il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto sociale un ulteriore rapporto di lavoro, in

forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma -
ivi compresi i rapporti di collaborazione non occasionali -
consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce
comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa è considerata, indipendentemente dai
requisiti di cui all'art. 2513 del Codice civile,
cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art.
111-septies delle disposizioni di attuazione del Codice
civile.

La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici,
società, associazioni, consorzi, strumentalmente al
conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo
mutualistico, e nei limiti consentiti dalla Legge; essa può
aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito
all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi
dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come
oggetto diretto e/o in affidamento diretto, o in appalto, o
in convenzione, o in regime di accreditamento con Enti
pubblici e privati in genere, le seguenti attività, in
conformità a quanto previsto dalla lett. b), co. 1, art. 1
della L. n. 381/1991, dalla lett. b), co. 4, art. 3, L.R.T.
n. 58/2018 e dal co. 5, art. 3, L.R.T. n. 58/2018;

Area ARTIGIANALE

- produzione, lavorazione e invasettamento del miele e dei
prodotti dell'alveare;
- produzione, lavorazione e commercializzazione, anche per
conto terzi, della cera grezza e lavorata; nonché acquisto e
importazione di cera anche da paesi terzi;
- produzione e commercializzazione di manufatti derivanti
dalla lavorazione del legno e suoi affini di impiego
compreso l'utilizzo di componentistica anche di altra
natura: pvc, acciaio, vetro, ecc.;
- montaggio e installazione esterne dei manufatti di cui
sopra;
- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti
e prodotti di sartoria e pelletteria, abbigliamento e
accessori;
- costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e
straordinarie di edifici e impianti;

Area AGRICOLA

- conduzione di aziende agricole - in particolare,
apistiche-forestali e zootecniche - nonché coltivazioni
ortofrutticole e/o florovivaistiche e/o prodotti del
sottobosco, con svolgimento di ogni attività connessa alla
coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione,
anche previo confezionamento e trasformazione dei prodotti
ottenuti dalle colture ed attività suddette;

- produzione, lavorazione/trasformazione e commercializzazione anche per conto terzi di prodotti zootecnici;
- allevamento e pensione animali, maneggio, visite guidate;
- attività boschiva; in particolare provvigione e vendita legna da ardere;
- prestazioni c/terzi in ambito agricolo;
- intervento e manutenzione idraulico forestale, anche con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, realizzazione e manutenzione di parchi, giardini, verde pubblico ed altro;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- sviluppo di progetti di agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 141/2015 e successive modifiche, e di accoglienza ed integrazione sociale, di giovani, famiglie e migranti in particolare;
- gestione di fattorie sociali/didattiche e scuole di apicoltura, attività terapeutico riabilitative con ausilio di animali;
- agriturismo e turismo sociale e religioso in generale;

Area COMMERCIALE

- gestione di attività commerciali in genere, anche nella modalità e-commerce, nonché attività produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- attività di ristorazione, di gestione mense e catering, produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e non alimentari in sede fissa ed itinerante;
- commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;

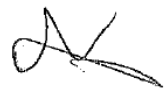
Area SERVIZI

- erogazione servizi di trasporto persone e cose in conto proprio e conto terzi, di pulizia, di facchinaggio, di manutenzione, di gestione spazi verdi;

- sviluppo di progetti di cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS), ai sensi della L. n. 125/2014 e successive modifiche;
- gestione di campi di condivisione, formazione e lavoro per gruppi italiani ed esteri;
- erogazione servizi a favore di persone immigrate, rifugiati, persone socialmente bisognose e di tutti i cittadini che lavorano, studiano o vivono in contesti pluriculturali; in particolare, servizi di orientamento, mediazione e conciliazione culturale, mediazione sociale, dei conflitti e penale, segretariato amministrativo e legale, servizi per il supporto e il monitoraggio del rimpatrio volontario degli immigrati;
- erogazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati (ai sensi dell'art. 2, n. 99, del Regolamento Ue n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni) e delle persone svantaggiate o con disabilità ai sensi del co. 2, art. 112, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007 e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui al co. 4, art. 2 della L. n. 1228/1954, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;
- organizzazione, gestione e promozione di attività ludiche e sportive dilettantistiche; l'attività equestre;
- interventi e servizi sociali ai sensi del co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modifiche; nonché prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001 e successive modifiche;
- organizzazione e gestione di attività culturali, formative, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica della solidarietà e della condivisione, e delle attività di impresa di interesse generale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003, e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, comprese le attività didattiche in modalità outdoor avvalendosi della riscoperta dei luoghi caratteristici.

La Cooperativa potrà procedere alla propria affiliazione/aggregazione alla FISE e ad altre Federazione sportive riconosciute dal CONI.

Tutte queste attività saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione nei



luoghi di lavoro, igienico sanitario e, in generale, di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. (Associazioni Temporanee d'Impresa) o A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo), per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto. Potrà richiedere ed utilizzare le risorse finanziarie disposte da organismi non governativi, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali, dalle zone socio-sanitarie o da organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Potrà richiedere e accettare contributi e finanziamenti per lo svolgimento ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, in qualità di Impresa Sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche ed Ente del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 59/92. Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai Regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Tipologie)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci lavoratori, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, e che siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per svolgere le specifiche attività intraprese dalla Cooperativa.
- b) Soci fruitori, che godono, a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa. In

relazione ad una persona svantaggiata coinvolta direttamente, a vario titolo, nella vita stessa della Cooperativa, sono ammessi alla categoria di soci fruitori, i genitori della persona svantaggiata, gli affidatari, i tutori, i responsabili della struttura d'accoglienza che accoglie la persona svantaggiata, purché soddisfino il requisito della convivenza.

c) Soci volontari; che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, L. n. 381/1991 e successive modifiche.

Possono altresì essere soci, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, a norma dell'art. 11 della L. n. 381/1991 e successive modifiche.

I soci lavoratori:

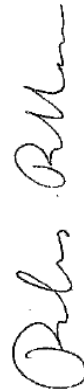
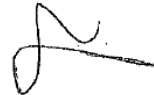
- concorrono alla gestione dell'impresa sociale partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della stessa impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa;
- si impegnano a realizzare quanto riportato all'art. 3 del presente Statuto, circa lo scopo mutualistico.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci, in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza alle finalità o allo scopo sociale della stessa.

Possono, infine, essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.



Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi del co. 3, art. 2527, Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori, di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori e soci fruitori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di Legge, è comunque non superiore a 5 (cinque) anni: verrà comunque fissata in un apposito Regolamento, in ragione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

I soci appartenenti alla categoria speciale, hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis, Codice Civile. Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'art. 10 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente Statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione (o inserimento);
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione, anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti

ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione, una domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) effettiva attività svolta, condizione professionale, specifiche competenze possedute;
- c) motivi della richiesta e categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di Legge;
- e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38-41 del presente Statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale o denominazione, forma giuridica e sede legale;
- b) deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul Libro Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non



accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio di esercizio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito Regolamento;
- d) cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 38-41.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto

sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dal Regolamento ai sensi dell'art. 6, L. n. 142/2001, e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o che riguardino il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente Statuto, i Regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) che assuma comportamenti penalmente rilevabili e/o rilevati in quanto incompatibili con l'attività educativa svolta dalla Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 41-43, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici

pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione secondo le modalità previste dai successivi artt. 41-43 del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci, receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. Non è ammesso il subentro per successione.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applicano i co. 2 e 3, art. 2347, Codice Civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto

operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f) e g), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal Regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine, sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa anche i soci sovventori, di cui all'art. 4, L. n. 59/1992.

I soci sovventori non possono appartenere contemporaneamente ad un'altra categoria di soci.

Art. 17 (Conferimento e azioni)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 500,00 (cinquecento) Euro ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.000,00 (diecimila) Euro.

Art. 18 (Alienazione delle azioni)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro

gradito; si dovrà comunque addivenire ad un accordo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Non possono essere trasferite azioni a persone, fisiche e/o giuridiche, appartenenti ad altra categoria di socio.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il termine minimo di durata del conferimento;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- d) i diritti patrimoniali, in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione spetta 1 voto, senza correlazione con l'ammontare dei conferimenti.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per Legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul Fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione e solo dopo che sia stata interamente utilizzato il capitale conferito dagli altri soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

In caso di conferimento di bene mobile o immobile, al momento del recesso o comunque dell'uscita dalla

Cooperativa, verrà effettuata la liquidazione delle azioni sottoscritte, ma non la restituzione del bene.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI - BILANCIO - ESERCIZIO SOCIALE - RISTORNI

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di 25 (venticinque) Euro. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere né inferiore né superiore ai limiti di Legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale.

b) dalla riserva legale, indivisibile, formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per Legge o per Statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di Legge o per Statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

La Cooperativa ha facoltà di escludere l'emissione di certificati azionari, di cui alla precedente lett. a), ai sensi dell'art. 2346 del Codice civile.

Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio entro 60

(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione nelle modalità previste dai successivi articoli 41 e seguenti.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile, nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, L. n. 59/1992, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7, L. n. 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 24 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, tenuto conto delle seguenti disposizioni

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi della lett. a), co. 1 e 2, art. 3, della L. n. 142/2001 e successive modifiche.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi

mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito Regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del Codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in Cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristori potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Art. 25 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 26 (Assemblea dei soci)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante ogni mezzo utile ed efficace, inviato almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Fa fede di ricevimento l'apposta firma con data apposta in calce alla lettera di convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce gli eventuali ristori;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli

Amministratori ed ai Sindaci, se nominati;

6) approva i regolamenti interni, compreso l'eventuale regolamento sui lavori assembleari;

7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

8) approva il Regolamento di cui all'art. 6, L. n. 142/2001;

9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23 del presente Statuto.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di Legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Cooperativa e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice civile.

Art. 28 (Quorum costitutivi e deliberativi in Assemblea)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando nel Libro Soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare

inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza, solo per l'approvazione del bilancio e la nomina degli Amministratori; tale ipotesi verrà disciplinata con apposito Regolamento.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni assembleari e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità ed il risultato delle votazioni;
- anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Il voto segreto non è ammesso.

Art. 30 (Voto in Assemblea)

Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voto.

Per i soci sovventori si applica quanto previsto al precedente art. 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici), eletti dall'Assemblea ordinaria, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere eletti per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 33 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla Legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad un amministratore delegato, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax

o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i sindaci effettivi (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche all'amministratore delegato, se nominato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per Legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha

effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto del co. 2, art. 2397 del Codice civile. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto del suddetto comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza, doveri, poteri e responsabilità dei sindaci, si applicano le disposizioni di Legge previste per Collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 37-bis (Revisione legale dei conti)

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti in apposito Registro ed in possesso dei requisiti di Legge, a norma dell'art. 2409-bis del Codice civile.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola conciliativa)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente Statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della Cooperativa, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono obbligatoriamente devolute alla cognizione di arbitri

rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con la modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci (se nominati), o nei loro confronti.

La clausola arbitrale, di cui al comma precedente, è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco (se nominato) o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad 5.000,00 (cinquemila) Euro. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dal co. 1, art. 35, D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36, D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui al co. 2, art. 35, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.



Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale o azioni effettivamente versato dai soci, cooperatori o sovventori, ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11, L. n. 59/2002.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione potrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica. In tutti i casi, i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi inderogabili di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto

osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del Codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di Legge sulle società cooperative sociali e sulle imprese sociali previste, rispettivamente, dalla L. n. 381/1991 e successive modifiche e dal D.Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile riguardante la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo Codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Rel. Adh

[Handwritten signature]